

Cassazione civile sez. I, 11/11/2010, n. 22911

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 15 maggio 1991 la (*omissis*) Assicurazioni s.p.a. (in prosieguo indicata come (*omissis*)) citÃ² in giudizio per risarcimento di danni dinanzi al Tribunale di Milano tutti coloro che avevano ricoperto la carica di amministratori e di sindaci della societÃ nel periodo compreso tra il (*omissis*) imputando loro molteplici comportamenti contrari di doveri inerenti alle cariche rivestite.

Instauratosi il contraddittorio, il processo fu interrotto per sopravvenuta sottoposizione della (*omissis*) a liquidazione coatta amministrativa, per essere poi riassunto dal commissario liquidatore.

Il tribunale, con sentenza emessa il 15 giugno 1998, rigettÃ² le domande proposte dalla societÃ attrice, che interpose perÃ² gravame, â?? parzialmente accolto dalla Corte d'appello di Milano con sentenza resa pubblica lâ??11 giugno 2004.

Detta corte, infatti, ravvisÃ² la responsabilitÃ degli ex amministratori della (*omissis*), sigg.ri (*omissis*), (*omissis*), (*omissis*) e (*omissis*), nonchÃ² degli ex sindaci, sigg.ri (*omissis*), (*omissis*) e (*omissis*), per aver consentito che la societÃ svolgesse attivitÃ assicurativa nel ramo â??auto rischi diversiâ? senza la necessaria autorizzazione ed in violazione delle disposizioni emanate dalla competente autoritÃ di vigilanza, cosÃ¬ da esporre la societÃ medesima al pagamento di una sanzione amministrativa che, a seguito di opposizione proposta dinanzi al pretore e del passaggio in giudicato della relativa decisione, era stata quantificata in L. 3.410.000.000. I convenuti sopra menzionati furono perciÃ² condannati a reintegrare la societÃ Alpi di quanto da essa a questo titolo pagato.

Avverso tale sentenza sono stati proposti tre separati ricorsi per cassazione: il primo (R.G. 16659/05), ad opera del sig. (*omissis*), articolato in tre motivi; il secondo (R.G. 18864/05), ad opera dei sigg.ri (*omissis*), (*omissis*) e (*omissis*), articolato in cinque motivi; ed il terzo (R.G. 18882/05), ad opera del sig. (*omissis*), articolato in tre motivi.

A tutti la (*omissis*) ha replicato con controricorso.

PoichÃ² il quarto motivo del secondo dei menzionati ricorsi implicava una questione di giurisdizione, ne sono state investite le sezioni unite, le quali, con la sentenza n. 13399 dellâ??8 giugno 2007, dopo aver riunito i ricorsi, hanno rigettato lâ??anzidetto motivo.

Per lâ??esame delle ulteriori doglianze la causa Ã² stata quindi rimessa a questa sezione.

Il difensore del sig. (*omissis*) e quello della Alpi hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come già detto, i ricorsi proposti contro la medesima sentenza sono stati in precedenza riuniti ed il quarto motivo del ricorso contrassegnato col numero R.G. 18864/05 è stato già deciso dalle sezioni unite. 2. Occorre ora dunque procedere all'esame dei rimanenti motivi del medesimo ricorso, nonché degli altri due. Nel farlo, è per altro possibile considerare unitariamente i ricorsi dei due ex amministratori, sigg.ri (omissis) e (omissis), le cui doglianze sono sostanzialmente le medesime.

2.1. Nel primo motivo dei due indicati ricorsi si denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c. e si fa cenno ad un difetto di motivazione dell'impugnata sentenza. I ricorrenti, in particolare, si dolgono del fatto che la corte d'appello abbia ritenuto provata la violazione dei doveri gravanti sugli amministratori della (omissis) facendo leva sull'accertamento di responsabilità operato in altro giudizio, svoltosi dinanzi al pretore investito dell'opposizione proposta dalla società avverso la sanzione amministrativa irrogata dall'autorità di vigilanza. Ma siffatto accertamento, osservano i ricorrenti, non ha valore di giudicato nei riguardi degli amministratori della società, ai fini dell'accertamento della loro personale responsabilità verso la società stessa, non essendo stati essi parte di quel precedente giudizio.

2.2. Il secondo motivo dei due ricorsi in esame, nel lamentare anche la violazione dell'art. 2392 c.c., ritorna sul medesimo tema per sottolineare come diversi siano i presupposti dell'accertamento di responsabilità compiuto dal pretore, nell'ambito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, rispetto a quelli richiesti per potersi affermare la responsabilità civile degli organi della società, specie quando si tratti di amministratori privi di deleghe.

Né il semplice rilievo dell'impugnata sentenza secondo cui costoro non avevano fatto annotare il proprio dissenso nei libri sociali è sufficiente a dimostrare che essi fossero consapevoli della violazione perpetrata dall'amministratore delegato e che non abbiano fatto quanto necessario per impedirla o per rimuoverne gli effetti.

2.3. Analoghi concetti sono espressi nel terzo motivo dei ricorsi, in cui si imputa alla corte d'appello anche di aver violato l'art. 2697 c.c., ribadendosi, da parte dei ricorrenti, che nessuna prova è stata acquisita nel contraddittorio delle parti in ordine all'esercizio abusivo di attività assicurativa ad opera della (omissis), in ordine alla colpevolezza del comportamento addebitato agli amministratori privi di delega ed in ordine al nesso causale tra tale comportamento ed il danno sofferto dalla società.

3. Il ricorso proposto dagli ex sindaci della (omissis), sigg.ri (omissis), (omissis) e (omissis), presenta anch'esso diversi punti di contatto con gli altri due ricorsi sopra riferiti.

3.1. Anche gli ex sindaci anzitutto si dolgono, oltre che di vizi di motivazione della sentenza impugnata, della violazione dell'art. 2909 c.c., insistendo sulla loro estraneità al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, all'esito del quale è stata emessa la decisione del

pretore (poi confermata dalla Cassazione e quindi passata in giudicato) su cui la corte d'appello ha fondato l'accertamento della responsabilità di essi sindaci, i quali non erano stati per destinatari di dette sanzioni e che non avrebbero quindi potuto esser condannati in solido a rivalere la società di quanto a questo titolo pagato.

3.2. Il secondo motivo del ricorso di cui si sta parlando contiene la denuncia di un vizio di extrapetizione in cui sarebbe incorsa la corte d'appello per avere, senza domanda in tal senso dell'attrice, esteso in via solidale e di regresso la condanna pronunciata dal pretore con la sentenza sopra richiamata a soggetti diversi dai destinatari della sanzione amministrativa contro cui la società aveva proposto opposizione.

3.3. Connessa alle precedenti è la doglianza espressa nel terzo motivo del medesimo ricorso, nel quale si denuncia la violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., essendo stati i sindaci della (*omissis*) condannati a rispondere in solido ed in via di rivalsa di una sanzione non ad essi irrogata ed avverso la quale non avrebbero potuto proporre essi stessi opposizione.

3.4. Nel quinto motivo del ricorso del quarto si tace, essendo stato già rigettato con la sentenza n. 13399/07 delle sezioni unite gli ex sindaci tornano a denunciare vizi di motivazione della sentenza impugnata ed, inoltre, la violazione dell'art. 2697 c.c..

Dopo aver ribadito che nessuna prova a loro carico è desumibile dal giudizio di opposizione a sanzione amministrativa di cui è detto, essi sostengono che non sono state in alcun modo dimostrate nella presente causa né la violazione da parte loro dei doveri di vigilanza inerenti alla carica, né l'esistenza di un danno che la società abbia subito come conseguenza di una tale pretesa violazione.

4. Nessuno dei motivi di ricorso dei quali si è dato sinteticamente conto appare meritevole di essere accolto.

Gran parte delle considerazioni che ci si accinge a fare sono, in realtà, riferibili a tutti e tre i ricorsi; ma, per un migliore ordine espositivo, converrà inizialmente occuparsi di quelli proposti dagli ex amministratori della società, sigg.ri (*omissis*) e (*omissis*), riservando l'aggiunta di qualche ulteriore osservazione al ricorso degli ex sindaci.

4.1. È opportuno anzitutto sottolineare quanto già puntualizzato dalla citata sentenza n. 13399/07 delle sezioni unite di questa corte: cioè che oggetto della presente causa non è la pretesa della società di estendere ai propri ex amministratori e sindaci la sanzione amministrativa cui la società stessa è stata assoggettata per aver esercitato impresa di assicurazione in un ramo nel quale non era autorizzata, bensì l'accertamento della responsabilità di tali soggetti, per mancato svolgimento dell'attività di controllo, in relazione alle conseguenze dannose, che ne sono derivate alla società, rappresentate dal pagamento delle sanzioni pecuniarie in questione, ad essa società irrogate, e non a quei consiglieri e sindaci

irrogando?•.

Lâ??irrogazione della sanzione Ã un fatto storico, non controverso nel suo effettivo accadimento, cosÃ come lo Ã la sentenza del pretore, passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione contro di essa proposto, che ha definitivamente fissato lâ??entitÃ di quella sanzione posta a carico della societÃ .

Da questa premessa muove, correttamente, lâ??impugnata sentenza della corte dâ??appello, alla quale non puÃ² perciÃ² imputarsi di avere indebitamente esteso gli effetti del giudicato formatosi sulla menzionata decisione del pretore anche a soggetti estranei al giudizio in cui quella decisione Ã stata resa.

Il richiamo a quella diversa vicenda processuale Ã servito solo a fissare un dato di fatto, documentato in causa e del resto neppure controverso: che la societÃ (*omissis*) Ã stata sanzionata per avere esercitato unâ??attivitÃ assicurativa non autorizzata e che sul suo passivo Ã venuto perciÃ² a gravare un debito corrispondente allâ??ammontare della sanzione irrogata.

Lâ??asserita violazione dellâ??art. 2909 c.c., lamentata nel primo motivo di tutti i ricorsi qui in esame, pertanto, non sussiste.

4.2. Lâ??irrogazione della sanzione costituisce lâ??evento dannoso di cui la societÃ Alpi ha chiesto di essere risarcita. Il rilievo che quella sanzione era stata irrogata per lo svolgimento di unâ??attivitÃ assicurativa non autorizzata ha condotto la corte di merito ad individuare, a carico di coloro che allâ??epoca impersonavano gli organi sociali, il comportamento contrario ai loro doveri legali e statutari da cui discende la loro responsabilitÃ , a norma dellâ??art. 2392 c.c..

Che il giudice di merito possa utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciata costituisce documentazione, Ã principio giÃ altre volte affermato da questa corte (cfr., ex aliis, Cass. 31 ottobre 2005, n. 21115), dal quale non vâ??Ã motivo per discostarsi. Nessuna violazione delle regole sullâ??onere della prova Ã perciÃ² riscontrabile nellâ??avere la corte dâ??appello desunto la prova dellâ??esercizio abusivo dellâ??attivitÃ assicurativa dalle risultanze del richiamato giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, specie ove si consideri che specifiche contestazioni in punto di fatto non risultano esser state formulate al riguardo nel presente giudizio e che anche nei ricorsi per cassazione ora in esame nulla si dice che valga seriamente a mettere in dubbio la circostanza storica sopra riferita.

La dinamica del fatto dannoso, come sopra accertato, rende del tutto logica la sua addebitabilitÃ a coloro che, gestendo la societÃ , avevano il dovere dâ??indirizzarne lâ??attivitÃ in ambiti consentiti e di non esporla, sviando da quegli ambiti, allâ??onere della conseguente sanzione.

4.3. Quanto poi al requisito soggettivo della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società, occorre subito rilevare come la natura contrattuale di tale responsabilità comporti che, mentre su chi promuove l'azione grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, su amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità al fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (vedi, tra le altre, Cass. 29 ottobre 2008, n. 25977; e Cass. 24 marzo 1999, n. 2772).

Aggiungasi che, comunque, la corte d'appello non ha mancato di richiamare alla faccenda per sé stessa propria l'osservazione della sentenza di questa corte che ebbe a rigettare il ricorso avverso la decisione con cui il pretore si era pronunciato sull'opposizione della (*omissis*) alla sanzione amministrativa irrogatale, secondo la quale, alla stregua di una circolare esplicativa emanata dall'Isvap sin dall'8 giugno 1987, non possono nutrirsi seri dubbi sul fatto che la medesima (*omissis*) necessitasse di una specifica autorizzazione per l'esercizio dell'assicurazione nel ramo auto rischi diversi e che, ove pure simili dubbi fossero sorti negli amministratori della società, costoro avrebbero avuto il dovere di attivarsi per chiedere chiarimenti alla competente autorità pubblica.

Anche sotto questo profilo l'imputabilità del fatto dannoso appare dunque pienamente e correttamente motivata.

4.4. I ricorrenti, come è detto, sottolineano per il fatto che nessuno di loro aveva specifiche responsabilità operative nell'ambito del consiglio di amministrazione della società, e ne deducono che la responsabilità dell'accaduto non potrebbe essere loro ascritta o che, comunque, la corte d'appello avrebbe omesso di individuare gli elementi specifici in base ai quali ha ritenuto di addebitare loro la responsabilità per l'operato dell'amministratore delegato.

Neppure questo rilievo coglie nel segno.

Premesso che la vicenda in esame ricade sotto il vigore della normativa societaria anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 6 del 2003, la corte d'appello appare aver fatto nel presente caso corretta applicazione del disposto dell'allora vigente art. 2392 c.c., comma 2, che poneva a carico anche degli amministratori privi di delega il dovere di vigilare sul generale andamento della società. Dovere che, come in più occasioni già precisato da questa corte (si veda, ad esempio, Cass. 15 febbraio 2005, n. 3032), permaneva anche in caso di attribuzione di funzioni al comitato esecutivo o a singoli amministratori delegati, a meno che non fosse data la prova che i rimanenti consiglieri, pur essendosi diligentemente attivati a tal fine, non avessero potuto in concreto esercitare la predetta vigilanza per il comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio.

Nella logica sottesa alla decisione impugnata Ã ben chiaro come sia proprio la violazione di tale dovere generale di vigilanza, oltre che la mancata formale annotazione nel libro delle deliberazioni consiliari di una qualsivoglia manifestazione di dissenso, ad aver costituito la ragione dellâ?addebito agli odierni ricorrenti della responsabilitÃ per lo svolgimento da parte della societÃ di attivitÃ assicurativa non autorizzata. Ed Ã appena il caso di aggiungere che una cosÃ macroscopica e rilevante esorbitanza dellâ?attivitÃ sociale dallâ?ambito consentito non avrebbe potuto nÃ dovuto in alcun modo sfuggire ad una vigilanza appena diligente, trattandosi di un intero ramo di attivitÃ e non di singoli e sporadici atti che lâ?amministratore delegato avrebbe potuto facilmente porre in essere allâ?insaputa degli altri consiglieri, di amministrazione. Ragion per la quale le conclusioni cui la corte territoriale Ã pervenuta, in una situazione di tal fatta, appaiono pienamente logiche, senza bisogno di esser supportate da altri e piÃ¹ specifici elementi di prova in ordine al difetto di vigilanza imputabile ai ricorrenti, come invece essi pretenderebbero.

NÃ giova lâ?insistito richiamo al fatto che, dal contenuto dei verbali del consiglio di amministrazione, non si evincerebbero elementi di responsabilitÃ a carico dei ricorrenti: non solo perchÃ del contenuto di quei verbali (non riferito nei ricorsi) questa corte non Ã abilitata a prendere direttamente conoscenza, cosÃ come non lo Ã di ogni altra risultanza istruttoria la cui valutazione Ã riservata al giudice di merito, ma anche e soprattutto per lâ?evidente considerazione che il difetto di vigilanza sul generale andamento della societÃ si estrinseca in un comportamento omissivo, come tale ovviamente destinato a non lasciare traccia, ed i ricorrenti trascurano dâ?indicare se e quale loro intervento positivo, di cui la corte dâ?appello avrebbe trascurato di tener conto, risulterebbe invece attestato in detti verbali.

5. Quanto appena osservato consente di rigettare senzâ?altro i due ricorsi proposti dagli ex amministratori della societÃ (*omissis*); ma la conclusione non Ã diversa per il ricorso proposto dagli ex sindaci.

Il rigetto dei primi tre motivi di questâ?ultimo ricorso discende con evidenza dalle considerazioni sopra svolte al punto 4.1., senza che appaia necessario aggiungere altro.

Lâ?infondatezza del quinto motivo Ã invece legata a rilievi in gran parte analoghi a quelli giÃ esposti al punto 4.4.

Anche per i sindaci, come per gli amministratori privi di deleghe operative, la responsabilitÃ Ã ravvisabile in un difetto di vigilanza loro addebitabile, a norma dellâ?art. 2407 c.c., comma 2, ed in questi corretti termini essa Ã stata affermata, nella fattispecie in esame, dalla corte dâ?appello. Non diversamente da quanto sâ?Ã detto per gli amministratori, in un caso come lâ?attuale, caratterizzato da un agire degli amministratori protrattosi nel tempo al di fuori dei limiti consentiti e tale da coinvolgere un intero ramo dellâ?attivitÃ dellâ?impresa sociale, non appare necessaria lâ?individuazione di specifici comportamenti forieri per i sindaci di

responsabilità, risiedendo questa nel fatto stesso di non aver rilevato una cos'è macroscopica violazione o, comunque, di non avere in alcun modo ad essa reagito. Ed anche qui si deve osservare come a nulla giovi il richiamo operato dai ricorrenti al contenuto dei verbali delle riunioni del collegio sindacale, volta che i medesimi ricorrenti non indicano se e quale specifico loro intervento di contrasto all'è illegittima attività degli amministratori da quei, verbali risulterebbe.

E' poi appena il caso di aggiungere che nemmeno può essere messa in discussione la rilevanza causale, rispetto alla produzione dell'è evento dannoso, dell'è accertata inerzia del collegio sindacale.

Già in passato questa corte ha avuto modo di sottolineare come, dovendo il comportamento dei sindaci ispirarsi al dovere di diligenza proprio del mandatario (secondo la formulazione del citato art. 2407 c.c., comma 1, vigente al tempo dei fatti di causa) o comunque essere improntato al principio di correttezza e buona fede, esso non può esaurirsi nel solo espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge, ma comporta l'è obbligo di adottare ogni altro atto che sia necessario per l'è assolvimento dell'è incarico, come la segnalazione all'è assemblea delle irregolarità di gestione riscontrate e financo, ove ne ricorrano gli estremi, la denuncia al pubblico ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell'è art. 2409 c.c. (Cass. 17 settembre 1997, n. 9252). E' del tutto ragionevole presumere che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo da parte del collegio sindacale in ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, sarebbe stato idoneo ad evitare (o, quanto meno, a ridurre) l'è intervento sanzionatorio dell'è autorità di vigilanza del settore assicurativo, alla quale del resto gli stessi sindaci avrebbero potuto rivolgere quel quesito preventivo che la corte dà appello imputa agli amministratori di non aver formulato in caso di dubbio.

6. Al rigetto del ricorso fa seguito la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 20.000,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

La corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 20.000,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Cos'è deciso in Roma, il 30 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2010

Campi meta

Massima : *In tema di responsabilità degli amministratori e dei sindaci di società, una volta accertata la violazione di legge e il danno subito dalla società, grava sugli stessi l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva di aver adempiuto ai propri doveri di vigilanza e di diligenza.*

Supporto Alla Lettura :

Società di capitali

e società di capitali sono:

- la **S.p.a.** (società per azioni);
- la **S.a.p.a.** (società in accomandita per azioni);
- la **S.r.l.** (società a responsabilità limitata);
- la **S.r.l.s.** (società a responsabilità limitata semplificata).

Si tratta di organizzazioni di persone e mezzi per l'esercizio in comune di un'attività produttiva, dotate di piena autonomia patrimoniale: quindi, soltanto la società con il suo patrimonio risponde delle obbligazioni sociali. Il socio, pertanto, ha una responsabilità limitata al capitale conferito, non assumendo alcuna responsabilità personale, neanche sussidiaria, per le obbligazioni sociali (tranne i casi previsti dalla legge).